



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Roma
V[^] Sezione Lavoro e Previdenza

La Corte composta dai signori magistrati:

dott. Giorgio Poscia	presidente
dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi	consigliere rel.
dott. Sabrina Mostarda	consigliere

Il giorno 11/02/2022, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3070 R.G. dell'anno 2020 vertente

tra

CAMILOTTO INES, con l'avv. Cuseo Roberta, giusta procura in atti,

appellante

e

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. A.P. Ciarelli e L. Loreni, come da procura in atti

appellato

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1090/2020 del 22/09/2020.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note conclusionali.

Fatto e diritto

Ines Camilotto ha impugnato la sentenza di cui all'oggetto, con la quale il tribunale di Latina aveva respinto la sua domanda di accertamento di un'invalidità superiore al 74% al fine di vedersi riconoscere il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

Il Tribunale ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire dalla parte per non avere articolato nel ricorso introduttivo le circostanze relative all'avere svolto un'attività lavorativa coperta da contribuzione.

L'appellante ha formulato un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto la non necessità della presentazione della preventiva domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio e l'erroneità della sentenza impugnata per non avere tenuto conto dell'estratto contributivo (tardivamente) depositato con le note difensive autorizzate.

Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento della domanda come formulata nei ricorsi introduttivo del giudizio, previo espletamento di CTU medico legale, vinte le spese del doppio grado.

L'appellato ha resistito al gravame, rinnovando l'eccezione di difetto di interesse ad agire per mancata articolazione delle circostanze di fatto essenziali e riproponendo l'eccezione di improponibilità della domanda per difetto di domanda amministrativa. Ha contestato la tardività della produzione dell'estratto e la decadenza dalla prova ed concluso chiedendo il rigetto del gravame.

Autorizzata la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. n. 34/2020, cnv. in legge n. 77/2020 e s.m.i., depositate note conclusionali, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

L'appello è infondato. Seppure con motivazione parzialmente diversa la sentenza impugnata deve essere confermata.

Come sancito dalla S.C. con l'ordinanza n. 25395/2016, <<La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

Come osservato in Cass. n. 9960 del 2005, nell'ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero "i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L. n. 381 del 1970, art. 1) b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali

derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118, e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, e successive modificazioni. Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.

La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa; a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1^o gennaio 2002 (v. in tal senso, sent. cit, n. 9960 del 2005).

10. Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'Inps ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), "il beneficio", mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione.

La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.

12. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.L. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, Ric. 2015 n. 18679 sez. ML - tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).

Come affermato, da ultimo, in Cass. n. 2051 del 2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.

Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, (v. pure Cass. n. 13491/2013)» (così Cass. 2011/2015 cit.)>>.

Nella fattispecie la sentenza impugnata deve essere confermata non solo perché la parte non ha dedotto, né tantomeno dimostrato al momento del deposito del ricorso, di avere un interesse giuridicamente apprezzabile all'accertamento della malattia. Solamente in seguito alle difese dell'Inps che ha dedotto la mancanza di interesse ad agire la parte ha depositato, non nella prima udienza utile successiva la costituzione, bensì tardivamente e con le note difensive l'estratto contributivo. Occorre viceversa dare atto dell'intervenuta decadenza dalla prova perché il procuratore della parte non solo non ha indicato la relativa circostanza in fatto nel ricorso introduttivo, ma non ha neppure indicato il documento tra quelli offerti in comunicazione, con la conseguenza che la mancata indicazione e la mancata produzione hanno determinato la decadenza dalla prova, ritualmente eccepita dall'Inps.

Costituisce poi circostanza pacifica tra le parti che non risulta presentata la domanda amministrativa, cosicché, anche sulla base della motivazione dell'ordinanza della S.C. sopra trascritta, seppure con motivazione parzialmente diversa, la sentenza impugnata deve quindi essere confermata.

Spese del grado irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c..

Infine, nella fattispecie è applicabile *ratione temporis* l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

È opportuno precisare sul punto che “in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” (Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014).

Ciò evidentemente prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, per limiti reddituali, della parte soccombente, suscettibili di separata verifica da parte dell'Amministrazione competente.

P.Q.M.

- Respinge l'appello e dichiara irripetibili le spese del grado,
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 11 febbraio 2022.

Il Consigliere est.

Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi

Il Presidente
Giorgio Poscia